



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

-SEZIONE FALLIMENTARE -

Disposizioni in merito alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici nelle procedure di fallimento e concordato preventivo

La vigente disciplina normativa, e segnatamente l'art. 25 n. 4 l.f., assegna al curatore il compito di nominare gli avvocati chiamati a difendere nei giudizi gli interessi dei fallimenti e di nominare i consulenti necessari per lo svolgimento tecnico di alcune attività della procedura, nonché dei consulenti tecnici di parte nei giudizi in cui la curatela sia parte.

Di tali nomine il curatore informa il giudice delegato e provvede all'inserimento nei rapporti riepilogativi, mentre al giudice è riservata la liquidazione del compenso.

Con disposizione in data 1.2.2012 sono state impartite dall'allora Presidente di Sezione alcune direttive volte a conciliare la potestà propria dei curatori di procedere alle nomine con i principi di trasparenza ed equa ripartizione degli incarichi cui deve essere improntata l'attività dell'ufficio di cui detti professionisti fanno parte.

Va ancora dato atto che, anche a questo proposito, successivamente a tale circolare il sistema giuridico si è evoluto verso sempre più accentuate prassi degli uffici giudiziari che attuino, contemperandoli con le regole sopra indicate, una consapevole gestione degli incarichi improntata a trasparenza e equa ripartizione tra i professionisti, evitando così l'accumularsi di un numero eccessivo di incarichi in favore di pochi.

Indicazioni di tale evoluzione si trovano già nello stesso art. 28 l.f., che prevede l'istituzione "*presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.*", nell'art. 24 del regolamento U.E. n. 848/2015, nel conseguente art. 3 del d.l. n. 59/2016 e, proprio di recente, nella risoluzione del C.S.M. in data 12.10.2016 sui poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti di incarichi di curatore, fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario ed altri ausiliari del giudice.

In particolare, detta risoluzione riconduce all'attività di vigilanza dei capi degli uffici anche gli incarichi conferiti nelle procedure concorsuali e prevede, per quanto qui di rilievo:

- "si rende oggi necessario un nuovo intervento in ordine ai conferimenti di incarichi da parte dei giudici sia nel settore penale, sia in quello civile, che consenta un più pregnante esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti al Presidente del Tribunale (artt. 13, 14, 23 disp. att. c.p.c, art. 179 quater disp. att. c.p.c), estesi anche ai Presidenti delle Corti di appello (v. risposta a quesito del 29 aprile 1998), per la realizzazione di un effettivo controllo sugli incarichi conferiti a tutti gli ausiliari";

- il "monitoraggio sugli incarichi disposti nell'ambito dei procedimenti fallimentari e nei procedimenti di espropriazione immobiliare a favore di ausiliari del giudice" attuato mediante "due estrazioni periodiche all'anno (n.d.r. ad opera della DGSIA), in data 30 giugno e 31 dicembre, rendendo disponibile il risultato ai Dirigenti degli Uffici entro 20 giorni da tali date. Tali estrazioni, tratte dai registri civili e penali, forniranno i seguenti dati: a) il giudice che assegna l'incarico; b) la sezione di appartenenza; c) il nome dell'ausiliario; d) la tipologia dell'incarico tra quelli previsti al precedente punto 2; e) la data dell'affidamento dell'incarico; f) l'importo degli acconti liquidati e dei compensi finali; g) l'oggetto del procedimento; h) il numero del procedimento. I dati, una volta estratti, verranno messi a disposizione (n.d.r. esclusivamente) dei Dirigenti degli Uffici in formato elettronico";

- la promozione della "buona prassi, a fini di trasparenza, di rendere pubblici annualmente, sul sito internet istituzionale dell'ufficio giudiziario, gli elenchi degli incarichi affidati per ciascuna sezione e settore, schermato ogni dato sensibile, con l'indicazione del numero del procedimento e dell'oggetto, del magistrato che affida l'incarico, dell'ausiliario e della sua qualifica, della data di conferimento dell'incarico medesimo";

- "Va altresì evidenziato come il legislatore abbia solo in un caso (art. 179 quater, disp. att., cod. proc. civ.) richiesto che il registro sia pubblico e liberamente consultabile. Diversamente in altro caso (art. 23 disp. att. cod. proc. civ.) rimette al Presidente del tribunale di garantire l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, non imponendo la pubblicità dei dati contenuti nel registro";

- l'esclusione di "ogni dato sensibile".

Con d.m. 28 luglio 2016, ancora, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato *"Criteri per la scelta degli esperti della Procedure di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270"* nell'ambito del quale, richiamata la normativa di rilievo e sottolineata l'immanenza dei principi di trasparenza ed economicità della procedura, ha emanato disposizioni vincolanti volte alla loro concreta attuazione.

La relazione ispettiva recentemente consegnata all'ufficio ha rilevato criticamente il protrarsi di tale fenomeno, indicando la necessità di porvi rimedio e nella stessa linea si pone anche una relazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

La sezione intende recepire pienamente tali indicazioni di sistema, al fine di migliorare l'attività dell'ufficio e renderla coerente con le esigenze complessive dell'ordinamento, considerando che l'attività di gestione della procedura, ivi comprese le nomine in questione, deve essere improntata a trasparenza ed equilibrata ripartizione degli incarichi tra i professionisti, e deve essere rivolta alla tutela degli interessi della procedura, ispirando le valutazioni a criteri di concreta utilità, efficacia ed economicità.

D'altra parte, si osserva che una reiterata pratica di nomine "incrociate" può determinare conflitto d'interesse nel curatore o liquidatore che, al fine di beneficiare di incarichi da altro professionista, nomina lo stesso quale difensore o consulente invece di scegliere quello più capace ad adeguato all'incarico da conferire.

Particolare significato assumono poi le esigenze, già evidenziate nella precedente circolare, di evitare nomine in favore di professionisti che in qualche modo presentino collegamenti o legami rispetto a colui che conferisce l'incarico.

Si rileva infine, ai fini della vigilanza sul fenomeno, che è già previsto dalla risoluzione del C.S.M. 12.10.2016 che un estratto del SIECIC contenente tutte le nomine e tutti i compensi e gli acconti liquidati sia inviato semestralmente ai capi degli uffici.

Quanto poi al fenomeno dell'abnorme concentrazione di molti incarichi di legale o consulente in favore di pochi professionisti, di cui viene fatta menzione nella relazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, si ritiene opportuno verificarne l'eventuale permanenza dopo un adeguato periodo in cui le nuove circolari saranno andate a regime, previa verifica con il Presidente del Tribunale sulla base dei registri informatici, al fine di eventualmente adottare le necessarie iniziative.

A questo proposito si è rilevato che la Risoluzione del CSM sopra richiamata espressamente esclude dalla pubblicazione i dati sensibili e, mentre al punto 3 dispone l'estrazione e la sola messa a disposizione dei capi degli uffici dei dati completi dei compensi ("La DGSIA assicurerà due estrazioni periodiche all'anno...rendendo disponibile il risultato ai Dirigenti degli Uffici ... Tali estrazioni...forniranno i seguenti dati...f) l'importo degli acconti liquidati e dei compensi finali"), in altra parte, al punto 5, ritiene che vada "richiamata e promossa la buona prassi, a fini di trasparenza, di rendere pubblici annualmente, sul sito internet istituzionale dell'ufficio giudiziario, gli elenchi degli incarichi affidati per ciascuna sezione e settore, schermato ogni dato sensibile, con l'indicazione del numero del procedimento e dell'oggetto, del magistrato che affida l'incarico, dell'ausiliario e della sua qualifica, della data di conferimento dell'incarico medesimo". Tale autorevole documento dunque per un verso prevede l'espunzione dalla pubblicazione dei dati sensibili e per altro verso auspica la pubblicazione di vari dati, non comprendendovi però i compensi e gli acconti. Anche all'esito dell'interlocuzione con gli Ordini professionali si è pertanto rinviata ogni decisione su tale punto all'esito di una più approfondita verifica di compatibilità con le regole sulla privacy con un appositi quesiti al Garante della Privacy e al CSM, dell'utilità effettiva della propalazione di tali dati.

Ciò premesso, al fine di evitare il protrarsi di tale fenomeno e di indirizzare l'attività di nomina dei legali e dei consulenti, in sostituzione della sopra citata circolare in data 1.2.2012, si

dispone

che le nomine dei difensori della procedura e dei consulenti tecnici saranno improntate alle seguenti regole:

- non potranno essere attribuiti incarichi a professionisti che fanno parte dello studio professionale cui appartiene il curatore o il liquidatore giudiziale;
- non potranno essere attribuiti incarichi a professionisti legati da rapporti di parentela o affinità con il curatore o il liquidatore giudiziale;
- gli incarichi saranno conferiti con il rispetto del criterio di ampia distribuzione;

- solo in caso di procedure con numerosi incarichi legali o di consulenze sarà consentito il conferimento di più incarichi allo stesso legale o consulente, nel limite massimo di tre, salvo il caso di attività seriali, per le quali sarà comunque concordato il compenso complessivo;
- i curatori o i liquidatori giudiziali si asterranno dal conferire incarichi a professionisti che hanno conferito loro incarichi di difensore o di consulente nell'ambito delle procedure concorsuali nel triennio precedente;
- sarà evitata la nomina di consulenti legali, salvo i casi eccezionali in cui ciò sia richiesto da esigenze particolari o dalla specialità della materia;
- il curatore o il liquidatore che possiedono le relative competenze, eviteranno di richiedere consulenze esplorative.

Il rispetto delle indicazioni di cui sopra potrà essere valutato ai fini della revoca dall'incarico.

dispone

inoltre che con cadenza semestrale un estratto SIECIC delle nomine dei legali e dei consulenti effettuate nell'ambito delle procedure di fallimento e concordato preventivo sia pubblicata sul sito del Tribunale.

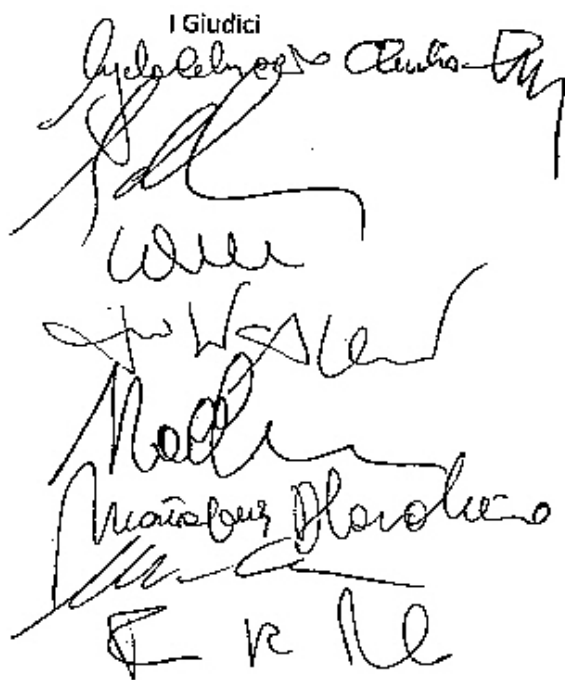
Si dà atto che il merito della circolare è stato oggetto di previa apposita interlocuzione tra il Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione e i Presidenti degli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti tenuta in data 9.3.2017.

Riserva

Di assumere eventuali iniziative in caso di eventuale riscontro di un abnorme concentrazione di incarichi di legale o consulente su pochi professionisti.

La presente circolare sarà trasmessa al Sig. Presidente del Tribunale, al sig. Presidente della Corte d'appello ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Roma e pubblicata sul sito del Tribunale.

Roma, 23-3-2017

I Giudici


Il Presidente della Sezione
